

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2025, n. 11-1135

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa Multi-Agenzia per la definizione di misure e procedure operative per la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta e sfruttamento e per la prevenzione ed il contrasto della tratta e dello sfruttamento, in attuazione del progetto "L'Anello Forte - rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta" di cui alla D.G.R. n. 16-8125/2024/XI ...



Seduta N° 73

Adunanza 26 MAGGIO 2025

Il giorno 26 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

DGR 11-1135/2025/XII

OGGETTO:

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa Multi-Agenzia per la definizione di misure e procedure operative per la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta e sfruttamento e per la prevenzione ed il contrasto della tratta e dello sfruttamento, in attuazione del progetto "L'Anello Forte – rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta" di cui alla D.G.R. n. 16-8125/2024/XI del 31.01.2024, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, la Prefettura di Torino, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, la Questura di Torino, la Regione Piemonte ed altri enti.

A relazione di: Bussalino

Premesso che:

- la tratta di esseri umani costituisce una grave violazione dei diritti umani, definita a livello globale come *“il reclutamento, il trasporto, il trasferimento di una persona straniera vulnerabile mediante la minaccia o uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, di frode, di inganno, di abuso di potere al fine di destinarla allo sfruttamento sessuale, lavorativo, nell'accattonaggio, nelle economie illegali, per il traffico di organi o per matrimoni forzati”*;
- la lotta contro la tratta degli esseri umani ha incontrato negli ultimi anni una nuova sfida nei mutamenti del fenomeno migratorio, che si presenta in modo sempre più eterogeneo dove gli elementi di persecuzione e di violenza, che spingono alla fuga dai paesi di origine, si combinano con quelli economici e di vulnerabilità sociale, fino a confondere le assodate definizioni di “migrazioni forzate” e “migrazioni volontarie”
- per contrastare le organizzazioni criminali e, nel contempo, garantire adeguata protezione alle persone trafficate, sulla base di un approccio orientato alla centralità dell'individuo ed alla tutela dei

diritti umani delle vittime, appare essenziale la cooperazione tra i diversi attori, istituzionali e privati coinvolti e l'adozione di modalità di lavoro flessibili, capaci di adattarsi alla rapidità di mutamento del fenomeno.

Premesso, inoltre, che:

l'approccio multi-disciplinare e multi-agenzia che prevede interventi coordinati che prevengano e contrastino il crimine della tratta di esseri umani e che contestualmente proteggano le vittime, coinvolgendo una pluralità di attori in un'ottica multi-agenzia, sono principi cardine del Protocollo "per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini" addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e della Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani del 2005. In particolare il Protocollo delle Nazioni Unite stabilisce un quadro internazionale per prevenire la tratta, proteggere le vittime e punire i colpevoli, incoraggiando gli Stati a garantire politiche che comprendano tutti questi ambiti.

la direttiva europea 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, oggi modificata dalla direttiva 2024/1712/UE ha pienamente recepito tale impostazione, adottando un approccio globale, integrato e incentrato sui diritti umani alla lotta contro la tratta di esseri umani e prevedendo disposizioni volte ad affrontare il fenomeno sotto il profilo della prevenzione, dell'azione penale, della protezione delle vittime e della cooperazione. La direttiva 2024/1712/UE si riferisce esplicitamente alla necessità di adottare un approccio multidisciplinare e d'insieme, dalla prevenzione della tratta, alla protezione delle vittime, fino all'azione penale e alla condanna dei trafficanti.

Preso atto che *"Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025"* predisposto dalla Cabina di Regia contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato in data 19 ottobre 2022 dal Consiglio dei Ministri che al paragrafo 1.1 ribadisce che *"...risulta di fondamentale importanza rafforzare anche la cooperazione tra il livello istituzionale e il privato sociale, che è elemento indefettibile nella costruzione della strategia italiana, nell'ottica del mantenimento e rafforzamento delle reti pubbliche e private integrate operanti sui territori, orientate al c.d. "lavoro multi –agenzia"*.

Richiamate le seguenti attività e gli interventi realizzati in materia a livello regionale, a tutt'oggi in corso:

- a partire dal 2008, contro il traffico di esseri umani sono state realizzate azioni a coordinamento regionale, finalizzate ad armonizzare e rendere coerenti gli interventi sul proprio territorio messi in campo dai numerosi soggetti istituzionali e non, attraverso i progetti "Piemonte in rete contro la tratta" fino al 2016 e dal 2017 con "L'Anello Forte – rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta" arrivato alla quinta edizione, ancora in corso e che si concluderà al 31 luglio 2025 tutti a valere sui bandi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità;
- il progetto "Common Ground - Azioni interregionali di contrasto allo sfruttamento lavorativo e di sostegno alle vittime" finanziato a valere sulla manifestazione di interesse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul FSE-PON Inclusione 2014/2020 e PN Inclusione 2021-2027 che vede Regione Piemonte, ai sensi della d.g.r. 28-4302 del 10.12.2021, capofila di un partenariato interregionale composto da Regione Liguria, Regione Veneto, Regione Emilia Romagna e Regione Friuli Venezia Giulia per interventi di supporto all'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. Il progetto è tutt'ora in corso e, salvo proroghe da parte del Ministero, si concluderà al 30 settembre 2025.

Richiamate:

- la D.G.R. n. 31-7963 del 30.11.2018, con cui, al fine di favorire l'identificazione delle vittime di tratta nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, è stato approvato lo schema di Protocollo, firmato in data 22.01.2019 con la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino per l'adozione di misure e procedure operative standard e condivise secondo quanto previsto dalle *Linee Guida della Commissione Nazionale per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, approvate dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo nella seduta del 30 novembre 2016;

- la D.G.R. 5-835 del 27 febbraio 2025 con cui si è formalizzata la collaborazione tra la Regione Piemonte, in quanto titolare del progetto "L'Anello Forte - rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta" ed il Tribunale di Torino – Sez. specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, l'E.U.A.A., U.N.H.C.R. (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), O.I.M. (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e I.R.E.S. Piemonte con un Protocollo per l'adozione di misure e procedure operative nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale in ambito giurisdizionale;

- la D.G.R. n. 28-3201 del 7.05.2021 con cui, a seguito di un percorso congiunto che ha visto coinvolti diversi attori istituzionali e operativi in materia di tratta, è stato approvato un "Protocollo d'Intesa contenente procedure operative per la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta e di sfruttamento e per la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani", sottoscritto il 3 marzo 2022 che vede firmatari oltre alla Regione Piemonte e la Prefettura di Torino i seguenti enti:

- Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
- Questura di Torino
- Comando della Legione Piemonte e Valle d'Aosta dell'Arma dei Carabinieri;
- Comando regionale della Guardia di Finanza del Piemonte-Valle d'Aosta;
- Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano;
- ANCI Piemonte;
- IRES Piemonte.

Tenuto conto che:

il Protocollo, in questi anni, ha costituito la cornice istituzionale e la base giuridica per un lavoro fruttuoso delle parti che è confluito in procedure operative utili sia alle istituzioni sia agli operatori antitratta che operano all'interno dei progetti regionali in corso, come il progetto "L'Anello Forte" e il progetto "Common Ground";

il Protocollo cosiddetto "Multi-Agenzia" è scaduto in data 03/03/2025 e occorre procedere ad una nuova approvazione per ulteriori tre anni;

la nuova versione del Protocollo "Multi-Agenzia" di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale, coinvolge nuovi enti alla sottoscrizione quali la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Torino, la Sezione Specializzata del Tribunale di Torino e il Tribunale per i Minorenni.

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa "Multi-Agenzia" predisposto in un'ottica di collaborazione interistituzionale e multiagenzia per il contrasto del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento e la protezione delle vittime e potenziali vittime, in attuazione del progetto "L'Anello Forte – rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta" di cui alla D.G.R. n. 16-8125/2024/XI del 31.01.2024, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, la Prefettura di Torino, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, la Questura di Torino e gli altri enti sopraindicati.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra

richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto la collaborazione prevista nel Protocollo, in ossequio al principio di leale collaborazione, impegna reciprocamente le parti a promuovere attività di confronto interistituzionali.

Visti:

- il D. Lgs. n. 142/2015 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 17 sulle persone portatrici di esigenze particolari;
 - il D.L. n. 13/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 46 del 2017 che ha istituito presso i Tribunali ordinari distrettuali le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea;
 - il D. Lgs. n. 24/2014 in attuazione della Direttiva 2011/36/UE e, in particolare, l'art.10 sulle misure di coordinamento tra le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo;
 - il D. Lgs. n. 109/2012 in attuazione della Direttiva 2009/52/CE;
 - gli artt. 18 e 18^{ter} del D. Lgs. n. 286/1998 e 27 D.P.R. 394/1999;
 - la Legge 228/2003 recante misure contro la tratta di persone;
 - la Legge 199/2016 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
 - il D.P.C.M. del 16 maggio 2016 recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3^{bis} D.Lgs 286/1998;
 - le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio tratta;
 - il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025 adottato dal Consiglio dei Ministri il 19 ottobre 2022 ed il Meccanismo Nazionale di *referral* per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento adottato a dicembre 2023;
 - il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 20 febbraio 2020;
 - le Linee Guida della Commissione Nazionale e dell'UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral*;
 - le Linee Guida del Ministero del Lavoro sull'identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa "Multi-Agenzia" predisposto in un'ottica di collaborazione interistituzionale e multiagenzia per il contrasto del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento e la protezione delle vittime e potenziali vittime, in attuazione del progetto "L'Anello Forte – rete antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta" di cui alla D.G.R. n. 16-8125/2024/XI del 31.01.2024, da sottoscrivere tra la Regione Piemonte, la Prefettura di Torino, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, la Questura di Torino e altri enti di cui in premessa, allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. di demandare all'Assessore competente in materia di immigrazione la sottoscrizione del suddetto Protocollo;
3. che il protocollo ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione di tutte le parti e può essere rinnovato;
4. che la sottoscrizione del suddetto Protocollo non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;
5. di demandare al Settore regionale Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi del 23 lettera d) del Dlgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-1135-2025-All_1-PROTOCOLLO_allegato_pdgr.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Ministero dell'Interno

PROTOCOLLO D'INTESA CONTENENTE PROCEDURE OPERATIVE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DELLE VITTIME DI TRATTA E DI SFRUTTAMENTO E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI

Soggetti proponenti:

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino

Prefettura di Torino

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della
Valle d'Aosta

Questura di Torino

Regione Piemonte

**PROTOCOLLO D'INTESA CONTENENTE PROCEDURE OPERATIVE PER LA
PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DELLE VITTIME DI TRATTA E DI
SFRUTTAMENTO E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA
TRATTA DI ESSERI UMANI**

TRA

ANCI PIEMONTE

COMANDO DELLA LEGIONE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL PIEMONTE-VALLE
D'AOSTA

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI TORINO

IRES PIEMONTE

ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO DI MILANO

PREFETTURA DI TORINO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL
PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

QUESTURA DI TORINO

REGIONE PIEMONTE

CITTA' METROPOLITANA

COMUNE DI TORINO

SEZIONE SPECIALIZZATA DEL TRIBUNALE DI TORINO

TRIBUNALE PER I MINORENNI

I soggetti firmatari del presente Protocollo (di seguito, le Parti)

RICHIAMATI

i principi e le previsioni contenute nei principali strumenti legislativi e regolamentari in materia, tra i quali:

- la Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
- il Protocollo di Palermo - Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani, ratificato dall'ordinamento italiano con legge 146/2006;
- la Convenzione sul Lavoro Forzato del 1930;
- la Convenzione sull'Abolizione del Lavoro Forzato del 1957;
- la Convenzione relativa alla Proibizione delle forme peggiori del lavoro minorile del 1999;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con legge 848/1955;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n.197 del 16.05.05 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'ordinamento italiano con legge 108/2010;
- la Direttiva 2024/1712/UE che aggiorna la Direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime;
- la Direttiva 2009/52/UE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- la Direttiva 2004/81/CE sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani;
- la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), e la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- la Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
- la Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- il Decreto Legislativo 24/2014 recante attuazione della direttiva 2011/36/UE;
- il Decreto legislativo 251/2007 e successive modifiche;
- il Decreto legislativo 25/2008 e successive modifiche;

- il Decreto legislativo 142/2015 e successive modifiche ed in particolare l'art. 17 sulle persone portatrici di esigenze particolari;
- il Decreto Legislativo 109/2012 in Attuazione della direttiva 2009/52/CE;
- il Decreto Legislativo 142/15 in attuazione della direttiva 2013/32/UE;
- gli artt. 18 e 18^{ter} del Decreto Legislativo 286/1998 e 27 D.P.R. 394/1999;
- la Legge 228/2003 recante misure contro la tratta di persone;
- la Legge 199/2016 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
- il D.P.C.M. del 16 maggio 2016 recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3^{bis} D.Lgs 286/1998;
- le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio tratta;
- il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025 adottato dal Consiglio dei Ministri il 19 ottobre 2022 ed il Meccanismo Nazionale di referral per l'identificazione, l'assistenza e la protezione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento adottato a dicembre 2023;
- Il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022) approvato il 20 febbraio 2020;
- le Linee Guida della Commissione Nazionale e dell'UNHCR per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral;
- le Linee Guida del Ministero del Lavoro sull'identificazione, protezione, assistenza delle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura;
- le Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (Risoluzione del 13 ottobre 2021);
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 22.01.2019 tra la Commissione Territoriale di Torino e la Regione Piemonte, quale Ente Capofila del Progetto Anello Forte;
- Il Vademecum del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio ed inserite nel sistema di protezione e di accoglienza del 2023;
- le Linee Guida per la creazione o il rafforzamento di Meccanismi Locali di Referral anche per il tramite di Protocolli d'Intesa multi-agenzia per la precoce identificazione, protezione e assistenza delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento ed il referral ai progetti anti-tratta

CONSIDERATO

- che la tratta degli esseri umani, a fini di sfruttamento lavorativo, sessuale, nelle attività illecite, accattonaggio ed altre finalità di sfruttamento, rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali;
- che le norme internazionali, europee e nazionali prevedono misure atte a prevenire e reprimere la tratta di persone nonché tutte le attività criminose ad essa connesse e correlate e a proteggere le persone che sono vittime di tali condotte;
- che dalle fonti sopraindicate emerge che l'approccio multi-agenzia nell'ambito delle procedure di identificazione ed assistenza delle vittime e di contrasto del fenomeno della tratta costituisce un modello di intervento privilegiato;

TENUTO CONTO

della necessità di coordinamento a livello regionale al fine di promuovere un'efficace tutela delle vittime e al tempo stesso garantire il coordinamento con le attività ispettive e di indagine

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

1.1. Il presente Protocollo si richiama al Meccanismo Nazionale di Referral e alle “Linee Guida per la creazione o il rafforzamento di Meccanismi Locali di Referral anche per il tramite di Protocolli d’Intesa multi-agenzia per la precoce identificazione, protezione e assistenza delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento ed il referral ai progetti anti-tratta” d’ora in poi definite “Linee Guida per la creazione o il rafforzamento di Meccanismi Locali di Referral” e persegue l’obiettivo di favorire la corretta e tempestiva identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento al fine di favorire la loro adeguata assistenza, nonché la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminosi attraverso il coordinamento e la collaborazione tra le Parti.

1.2. In particolare le Parti perseguono i seguenti obiettivi:

1. armonizzare le azioni finalizzate alla corretta e tempestiva identificazione delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento nei diversi contesti in cui è possibile favorirne l’emersione nonché gli interventi volti alla prevenzione e al contrasto di tali fenomeni;
2. promuovere un approccio che abbia al centro la vittima in ogni ambito, compreso il contrasto del crimine della tratta e dei reati ad esso connessi;
3. rafforzare l’interazione tra i diversi soggetti, nell’ottica della promozione di interventi integrati per la tutela delle vittime, formalmente identificate, ma anche presunte e potenziali.

Articolo 2

Principi chiave

Le Parti agiscono in ottica multi-agenzia e nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) *cooperazione*: volontà di trasparente e costante collaborazione e responsabile condivisione, nel rispetto delle prerogative dei sottoscrittenti e della confidenzialità delle informazioni;
- 2) *non arrecare danno*: garanzia di sicurezza, salute e privacy delle vittime, anche potenziali, nell’intento di evitare la re-vittimizzazione;
- 3) *centralità della vittima, approccio basato sui diritti umani e sensibile alle specificità di genere*;
- 4) *rispetto del principio del superiore interesse del minore*;
- 5) *intersezionalità*: compresenza e interazione, in ciascuna persona, di diversi fattori identitari (es. origine etnica, colore della pelle, genere, orientamento sessuale, religione, condizione sociale, disabilità, età) da tenere in considerazione poiché condizionano, anche cumulandosi tra loro, l’impatto e la percezione dell’esperienza della tratta.
- 6) *approccio fondato sulla mediazione interculturale* da garantirsi in ogni contatto con potenziale vittime e da interpretarsi come strumento per conoscere le comunità di origine;

Articolo 3

Meccanismo di funzionamento

La Prefettura di Torino, la Procura della Repubblica di Torino e la Regione Piemonte, con il supporto tecnico di Ires Piemonte, costituiscono una Cabina di Regia con funzioni di segreteria, di coordinamento dei lavori e di redazione ed aggiornamento di strumenti operativi (indicatori ed altri materiali utili).

La Cabina di Regia convoca il Tavolo interregionale composto dai/dalle referenti di ciascuna Parte (individuati in virtù di quanto disposto dall’art.4) almeno ogni sei mesi.

Il Tavolo dei/delle referenti ha funzioni di indirizzo sulle tematiche emergenti, sull’attuazione delle procedure operative di cui all’art. 5 e sull’organizzazione di momenti formativi.

Possono inoltre costituirsi ulteriori Tavoli tematici e/o locali.

Articolo 4

Individuazione di referenti e responsabilità

Le Parti si impegnano, nell'ambito delle attività di competenza, a:

1. individuare un referente e uno o più sostituti che in ragione delle loro funzioni si trovano ad affrontare tematiche vicine alla tratta ed al grave sfruttamento e/o abbiano specifica competenza e formazione in materia di tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo, sessuale o altre finalità di sfruttamento;
2. comunicarne il nominativo o i nominativi alle altre Parti nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo;
3. comunicare tempestivamente alle altre Parti ogni variazione.

Ciascun referente avrà i seguenti compiti:

1. illustrare il contenuto del presente Protocollo all'interno del proprio ente, anche attraverso riunioni periodiche;
2. raccogliere tutte le informazioni e le necessità rilevanti in materia;
3. coordinarsi con i referenti individuati dagli altri soggetti;
4. informare il proprio ente circa le modalità di segnalazione delle potenziali vittime al Numero verde anti-tratta (postazione locale) e accertarsi che la trasmissione delle informazioni avvenga regolarmente.

Articolo 5

Procedure operative standard

Nelle attività condotte nei propri ambiti di competenza, quando entrano in contatto con potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento, le Parti si impegnano ad attuare le seguenti procedure operative standard:

1. verificano se sussistono seri motivi per ritenere che una persona con la quale si è venuti in contatto sia una potenziale vittima di tratta e/o di grave sfruttamento anche sulla base di indicatori;
2. rilevano e rispondono ai bisogni primari ed urgenti della potenziale vittima (cibo, acqua, igiene, trattamenti medici urgenti, sicurezza, tutela della privacy) e verificano i possibili rischi a cui questa può essere esposta, valutando le misure da adottare per la sua eventuale sicurezza;
3. forniscono le informazioni di base alla persona, in una lingua che permetta alla persona un'effettiva comprensione, sui diritti ed opportunità, anche rispetto alla possibilità di un periodo di riflessione, il diritto di richiedere il permesso di soggiorno ex artt. 18 e 18^{ter} D.Lgs. 286/98 - anche senza la necessità di sporgere denuncia - il diritto di chiedere la protezione internazionale, il diritto di denunciare i propri trafficanti/sfruttatori; ove la presunta vittima sia persona offesa in un procedimento penale, forniscono le informazioni di cui all'art. 90 bis c.p.p.. Forniscono inoltre informazioni sui servizi esistenti per le persone che sono identificate come vittime di tratta o anche su altri servizi.
4. ove vi siano ragionevoli motivi di ritenere che la persona sia o possa divenire vittima di tratta e/o grave sfruttamento, c, con il consenso della potenziale vittima contattano il Numero verde nazionale anti-tratta (800 290 290) per l'individuazione di un ente specializzato che possa soddisfare i bisogni specifici della persona.
5. se si tratta di una persona richiedente protezione internazionale, informano la competente Commissione territoriale;
6. qualora sussistano dubbi sulla maggiore età, presumono che la persona sia minore e adottano le conseguenti misure di protezione e assistenza previste dalla normativa nazionale;
7. condividono in modo completo le informazioni con le altre Parti;
8. in ogni caso si attengono alle procedure di identificazione, preliminare e formale, contenute nel Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento;

Articolo 6

Aree di attività specifiche

Nell'ambito delle specifiche competenze, le Parti si impegnano attraverso i propri referenti a:

A. per quanto attiene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, la persona referente e/o la sostituta:

- mantiene costanti contatti con i Magistrati che si occupano dei delitti di tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento lavorativo, sessuale o altre finalità di sfruttamento, di sfruttamento lavorativo e dei reati ad essi connessi;
- facilita i contatti fra i Magistrati competenti e la rete dei soggetti preposti alla protezione delle vittime, anche potenziali;
- facilita i contatti fra i Magistrati competenti e la Commissione territoriale, per favorire il costante aggiornamento sull'andamento del fenomeno e lo scambio di informazioni;
- si coordina con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine della trasmissione dell'eventuale parere favorevole del procuratore per il rilascio dei permessi di soggiorno ex art 18 c.1 e art. 18ter D. Lgs. 286/98 dando comunicazione quando possibile agli enti specializzati che hanno in carico la persona, anche qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 32 c.3bis del D. Lgs. 25/2008;
- si coordina con le forze dell'ordine e con gli enti specializzati per raccogliere e scambiare le informazioni utili a dare impulso alle indagini, anche facilitando l'acquisizione di denunce rilevanti, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

B. Per quanto attiene la Questura:

b.1 con specifico riferimento all'Ufficio immigrazione della Questura, la persona referente e/o la sostituta:

- secondo gli obiettivi previsti dall'art 18 c.3bis D. Lgs. 286/98, coordina le attività svolte dal personale per l'identificazione preliminare delle potenziali vittime di tratta;
- al fine di adottare le soluzioni più idonee per la permanenza nel territorio dello Stato della persona straniera che sia potenziale vittima, mantiene i rapporti con gli enti specializzati e il procuratore competente;
- facilitare i contatti, anche tramite il referente, con gli enti specializzati prevedendo un canale riservato e prioritario per l'accesso, in sicurezza, agli uffici della Questura per la presentazione della domanda di protezione internazionale (Modello C3) o del permesso di soggiorno ex artt. 18, 18 bis o 18 ter D.Lgs. 286/98.
- segnala alla Commissione territoriale competente le vulnerabilità rilevate in sede di formulazione della domanda di protezione internazionale, al fine di consentirne l'esame prioritario e le altre valutazioni necessarie;
- raccoglie le trasmissioni degli atti da parte della Commissione Territoriale, così come previsto all'art 32 c.3bis del Decreto Legislativo 25/2008, al fine dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ex art 18 c. 1 del D. Lgs. 286/98;
- informa tempestivamente la Procura della Repubblica e, in caso di minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per l'impulso ad eventuali indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

b. 2 con specifico riferimento alla Polizia di Frontiera, la persona referente e/o la sostituta:

- promuove le segnalazioni di potenziali vittime di tratta identificate in luoghi di frontiera e di transito al Numero Verde Antitratta;
- si coordina con la Prefettura competente per l'accesso alle misure di accoglienza di persone richiedenti protezione internazionale;

C. Per quanto attiene alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alle Polizie locali, nell'ambito delle rispettive ripartizioni territoriali, le persone referenti e/o le sostitute:

- si coordinano con gli enti specializzati al fine di svolgere ogni attività utile all'identificazione e all'assistenza delle potenziali vittime durante il primo approccio e le eventuali indagini, nell'ottica della loro protezione e del loro ruolo attivo e consapevole nell'ambito di esse;
- si coordinano con i referenti dell'Ufficio immigrazione della Questura per conciliare le necessità di assistenza della potenziale vittima con le esigenze di natura amministrativa;

- informano tempestivamente la Procura della Repubblica e, in caso di minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, per l'impulso ad eventuali indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

D. Per quanto attiene alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la persona referente e/o la sostituta:

- mantiene costanti contatti con i Magistrati che si occupano dei delitti di tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento lavorativo, sessuale o altre finalità di sfruttamento e dei reati connessi;
- facilita i contatti fra i Magistrati competenti e la rete dei soggetti preposti alla protezione delle vittime, anche potenziali, nonché con la Commissione territoriale, per favorire lo scambio di informazioni e il costante aggiornamento sul fenomeno;
- si coordina con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine dell'eventuale rilascio del parere favorevole del procuratore per il riconoscimento dei permessi di soggiorno ex art 18 c.1 e art. 18ter. Lgs. 286/98;
- si coordina con le forze dell'ordine e con gli enti specializzati per raccogliere e scambiare le informazioni utili a dare impulso alle indagini, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima;
- promuove l'organizzazione di un incontro di condivisione e aggiornamento con i soggetti di cui ai punti precedenti con cadenza almeno annuale.

E. Per quanto attiene all'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano, nell'ambito delle rispettive ripartizioni territoriali, la persona referente e/o la sostituta:

- si coordina, anche per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro di Torino, con gli enti specializzati, e con il Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro per gli aspetti di competenza, anche al fine di svolgere, anche mediante interventi congiunti, ogni attività utile all'identificazione e all'assistenza delle potenziali vittime durante le attività ispettive ed in generale le attività di competenza con particolare riferimento alla conoscenza dei propri diritti in ambito lavorativo;
- si coordina con la Procura competente per lo svolgimento delle opportune indagini negli ambiti di competenza;
- si coordina con l'Ufficio Immigrazione della Questura per le questioni relative al rilascio del titolo di soggiorno per le persone vittime di tratta e/o sfruttamento e per il parere di cui all'art. 18 ter comma 2 D.Lgs. 286/98;
- favorisce il coordinamento delle attività eventualmente promosse nell'ambito del Tavolo con quelle realizzate nell'ambito degli specifici progetti nazionali sviluppati sulla materia a finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
- opera, in coordinamento con la Procura e, in caso di minorenni, con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

F. Per quanto attiene alla Prefettura, nell'ambito del coordinamento delle attività di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, la persona referente e/o la sostituta:

- promuove la formazione permanente in materia di tratta degli operatori/trici dei centri di accoglienza, al fine di favorire la rapida identificazione delle potenziali vittime;
- stimola la collaborazione tra gli enti gestori dei centri di accoglienza e gli enti specializzati, anche per favorire l'avvio del "Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento" ex art. 18 c. 3bis del D. Lgs. 286/98;
- stimola e supporta gli enti gestori dei centri di accoglienza nella trasmissione di eventuali segnalazioni di reato alla Questura e alla Procura e, in caso di minorenni, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- favorisce la segnalazione di bisogni specifici delle persone accolte alla competente Commissione Territoriale da parte degli enti gestori dei centri di accoglienza.
- favorisce l'organizzazione di attività formative ed informative rivolte alle persone accolte e condotte dal personale degli enti specializzati per promuovere consapevolezza circa la tratta e lo sfruttamento con la possibilità di svolgere colloqui informativi individuali o di gruppo finalizzati all'identificazione delle vittime;

G. Per quanto attiene alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, così come previsto dalle richiamate Linee Guida della Commissione Nazionale per il Diritto D'Asilo e UNHCR, la persona referente e/o la sostituta:

- coordina l'attuazione del richiamato Protocollo sottoscritto in data 22.01.2019 con la Regione Piemonte in materia di referral agli enti specializzati nei casi di persone richiedenti asilo che la Commissione identifica quali potenziali vittime di tratta;
- coordina i rapporti con le Questure, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e le Procure e, in caso di minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni trasmettendo, nel rispetto dei diritti della persona, eventuali segnalazioni;
- coordina il referral con gli enti specializzati e le Questure nei casi di diniego della Protezione internazionale, così come previsto dall'art 32 c.3bis D. Lgs. 25/2008.

H. Per quanto attiene alla Regione Piemonte, la persona referente individuata presso il Settore competente in materia di tratta e immigrazione si relaziona con gli altri settori regionali coinvolti, in particolare negli ambiti delle politiche sanitarie, sociali e del lavoro. A tal fine:

- promuove un coordinamento interdirezionale e interassessorile sulla materia, anche attraverso la convocazione di periodici incontri;
- nell'ambito del progetto territoriale di attuazione del "Programma unico per l'emersione, l'assistenza e l'integrazione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento", di cui la Regione Piemonte è capofila, rappresenta gli enti attuatori, ne coordina l'attività e favorisce i rapporti di questi con le Parti del presente Protocollo, nel rispetto del ruolo e dell'autonomia degli operatori e degli obblighi di protezione sociale e di confidenzialità che essi hanno verso le persone accolte. Inoltre, coordina l'attuazione del Protocollo in materia di referral sottoscritto in data 22.01.2019 con la Commissione territoriale di cui alla lettera G);
- si impegna a segnalare al settore regionale competente eventuali problematiche connesse alle procedure per l'accertamento dell'età delle persone minori vittime di tratta e a vigilare sulla corretta attuazione delle disposizioni per l'accoglienza delle minorenni vittime di tratta, a partire dai 16 anni di età, nelle strutture anti-tratta per maggiorenni, di cui all'art.3, n. 7.

I. Per quanto attiene ad ANCI Piemonte, la persona referente e/o la sostituta svolge un ruolo di impulso dei Comuni piemontesi affinché adottino azioni utili all'emersione del fenomeno e alla tutela delle vittime, in particolare nei seguenti ambiti:

- attività delle Polizie locali;
- funzioni socio-assistenziali;
- formazione e coordinamento degli enti gestori dei progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) operanti sul territorio regionale.

L) Per quanto attiene ad IRES Piemonte, nell'ambito delle funzioni e risorse istituzionali connesse alle attività dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione e il diritto di asilo, la persona referente e/o la sostituta:

- conserva una lista aggiornata dei contatti dei referenti delle Parti;
- coordina le attività di raccolta dei dati e di monitoraggio sul fenomeno della tratta e del grave sfruttamento nel contesto regionale, mettendo a disposizione delle Parti i risultati;
- coordina le funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 6;

M) Per quanto attiene la Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale del Tribunale la persona referente e/o la sostituta:

- facilitare i contatti, anche tramite il referente, tra: i magistrati della sezione specializzata per la protezione internazionale e l'immigrazione del Tribunale ordinario e il progetto antitratta al fine di favorire procedure di referral nel corso del procedimento giudiziario di cui all'art. 35 bis D.Lgs. 25/08 o comunque nei procedimenti relativi al riconoscimento del titolo di soggiorno in favore di persone che siano vittime di tratta identificate o presunte;

- si coordina con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno in favore della persona identificata quale vittima di tratta ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 286/98 o di vittima di sfruttamento lavorativo ai sensi dell'art. 18ter D.Lgs. 286/98, anche qualora sussistano i requisiti di cui all'art. 32 co. 3 bis D.Lgs. 25/08; altrettanto coordinarsi con l'Ispettorato del Lavoro e con la Procura per eventuali segnalazioni, dove ritenuto opportuno, in caso di sfruttamento lavorativo.
- favorire l'aggiornamento e la formazione continua dei magistrati, anche in un'ottica multidisciplinare e dunque unitamente alle altre parti.
- a coordinarsi con tutte le parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

N) Per quanto attiene il Tribunale per i Minorenni, la persona referente e/o la sostituta:

- Facilitare i contatti, anche tramite il referente, tra i magistrati e il progetto antitratta, al fine di favorire procedure di referral anche nel corso dei procedimenti civili in favore dei minori stranieri non accompagnati ex art. 19 D.Lgs. 142/15 o nel corso di procedimenti penali in cui i minori sono imputati.
- Coordinarsi con i referenti presso gli uffici immigrazione delle Questure, al fine dell'eventuale rilascio del permesso di soggiorno in favore della persona identificata quale vittima di tratta ai sensi dell'art. 18 comma 6 D. Lgs. 286/98.
- Favorire l'aggiornamento e la formazione continua dei magistrati, anche in un'ottica multidisciplinare e dunque unitamente alle altre parti.
- Coordinarsi con tutte le parti per raccogliere e scambiare le informazioni utili per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel rispetto della confidenzialità e della tutela della potenziale vittima.

O) Per quanto attiene la Città Metropolitana,

P) Per quanto attiene Il Comune di Torino

Articolo 7 Monitoraggio

IRES Piemonte monitora l'attuazione del presente Protocollo e predispone una relazione annuale, nell'ambito delle funzioni e risorse istituzionali connesse alle attività dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione e il diritto di asilo.

Articolo 8 Scambio di informazioni

Le Parti, compatibilmente con i doveri derivanti dall'obbligo di segreto e nel rispetto delle singole competenze, si impegnano a far circolare il più tempestivamente possibile ogni notizia che possa permettere un efficace perseguimento dei trafficanti e protezione della vittima.

Al fine di favorire lo scambio di informazioni e il raccordo operativo, le Parti possono utilizzare il forum riservato messo a disposizione da IRES Piemonte all'interno del sito dell'Osservatorio regionale sull'immigrazione e il diritto di asilo.

Per facilitare il monitoraggio di cui all'articolo 7 e lo scambio di informazioni, le Parti si impegnano a incontrarsi per un aggiornamento reciproco con cadenza almeno semestrale.

Le Parti si riservano di organizzare ulteriori incontri specifici, in modalità ristretta e con il coinvolgimento dei soli soggetti interessati.

Articolo 9

Formazione

Le Parti si impegnano a realizzare e partecipare a interventi formativi continui, in alcuni casi congiunti, in un'ottica multidisciplinare e multi-professionale, al fine di accrescere il patrimonio di conoscenze comuni in materia di tratta e grave sfruttamento e migliorare l'efficacia degli interventi. In particolare, anche al fine di costruire un linguaggio comune di approccio alla vittima di tratta, le formazioni potranno avere ad oggetto:

- l'alfabetizzazione degli operatori che intervengono a bassa soglia all'interno del sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
- l'accompagnamento della vittima da parte degli operatori degli enti specializzati durante l'intera fase processuale;
- gli interventi di prossimità attuati dai presidi della Polizia locale, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza operanti sul territorio regionale.

Articolo 10

Entrata in vigore e adesioni

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore con la sottoscrizione anche in forma telematica da parte dei seguenti soggetti: ANCI Piemonte, Comando della Legione Piemonte e Valle d'Aosta dell'Arma dei Carabinieri, Comando regionale della Guardia di Finanza del Piemonte-Valle d'Aosta, Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, IRES Piemonte, Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano, Prefettura di Torino, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, Questura di Torino, Regione Piemonte.

Il protocollo è aperto all'adesione della Regione Valle d'Aosta, delle Procure della Repubblica, delle Prefetture e delle Questure del Piemonte e della Valle d'Aosta, nonché alle articolazioni territoriali delle Parti.

Il protocollo è inoltre aperto alla sottoscrizione, previa approvazione da parte del Tavolo dei/delle Referenti, degli attori istituzionale che, in ragione anche del mutamento del fenomeno, possano avere un ruolo rilevante nella tutela delle vittime e nelle azioni di contrasto del crimine.

Articolo 11

Durata, rinnovo, recesso e modifiche

Il presente protocollo d'intesa ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione.

Almeno 60 giorni prima della scadenza le Parti comunicano per iscritto tramite PEC la volontà di rinnovarlo per ulteriori 3 anni.

È facoltà delle Parti recedere dal Protocollo in qualsiasi momento attraverso una comunicazione via PEC alle altre Parti.

Qualsiasi modifica e/o integrazione dovrà essere convenuta di comune accordo e per iscritto tra le Parti.

Articolo 12

Oneri finanziari

Il presente protocollo non prevede alcun onere finanziario a carico delle Parti.